

Ravvedimento operoso IMU.

In caso di mancato pagamento dell' IMU entro i termini previsti dalle legge, è possibile effettuare il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte.

Per il calcolo si puo' utilizzare il calcolatore automatico pubblicato all'home page del sito comunale www.sanbonifacio.vr.it.

La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cd. "ravvedimento operoso" è prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Tale norma di legge dispone che in caso di ravvedimento operoso la sanzione è ridotta:

a) **allo 0,1 per cento** con "**Ravvedimento sprint**" nei casi di ritardato pagamento del tributo entro 14 giorni dalla scadenza (0,1% per ogni giorno di ritardo, fino al 1,4% per 14 giorni di ritardo)

b) **all' 1,5 per cento** con "**Ravvedimento breve**" (un decimo del minimo, pari al 15%), nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza;

c) **all'1,66 per cento** con "**Ravvedimento medio**" (un nono del minimo, pari al 15%) nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza;

c) **al 3,75 per cento** con "**Ravvedimento lungo**" (un ottavo del minimo, pari al 30%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

SCHEMA DI CALCOLO

1. OMESSO VERSAMENTO ENTRO IL 14° GIORNO DALLA SCADENZA:

- CALCOLARE L'IMPOSTA DOVUTA;
- CALCOLARE LA SANZIONE DEL **0,1%** per ogni giorno di ritardo (conteggiata sull'imposta) usando la seguente formula:

$$\frac{\text{Imposta} \times 0,1 \times \text{n. giorni ritardo}}{100}$$

- CALCOLARE GLI INTERESSI DELLO dello **0,5%** dal 01.01.2015, dello **0,2%** dal 01.01.2016 e dello **0,1%** dal 01.01.2017 calcolati a giorno (per i giorni di ritardo) sulla sola imposta usando la seguente formula:

$$\frac{\text{Imposta} \times \text{interessi} \times \text{n. giorni ritardo}}{36.500}$$

2. OMESSO VERSAMENTO DAL 15° AL 30° GIORNO DALLA SCADENZA:

- CALCOLARE L'IMPOSTA DOVUTA;
- CALCOLARE LA SANZIONE DELL' **1,50%** (conteggiata sull'imposta);
- CALCOLARE GLI INTERESSI DELLO dello **0,5%** dal 01.01.2015, dello **0,2%** dal 01.01.2016 e dello **0,1%** dal 01.01.2017 calcolati a giorno (per i giorni di ritardo) sulla sola imposta usando la seguente formula:

$$\frac{\text{Imposta} \times \text{interessi} \times \text{n. giorni ritardo}}{36.500}$$

3. OMESSO VERSAMENTO DAL 31° AL 90° GIORNO DALLA SCADENZA:

- CALCOLARE L'IMPOSTA DOVUTA;
- CALCOLARE LA SANZIONE DELL' **1,66%** (conteggiata sull'imposta);
- CALCOLARE GLI INTERESSI DELLO **0,5%** dal 01.01.2015, dello **0,2%** dal 01.01.2016 e dello **0,1%** dal 01.01.2017, calcolati a giorno (per i giorni di ritardo) sulla sola imposta usando la seguente formula:

$$\frac{\text{Imposta} \times \text{interessi} \times \text{n. giorni ritardo}}{36.500}$$

4. OMESSO VERSAMENTO OLTRE IL 91° GIORNO DALLA SCADENZA ED ENTRO UN ANNO:

- CALCOLARE L'IMPOSTA DOVUTA;
- CALCOLARE LA SANZIONE DEL **3,75%** (conteggiata sull'imposta);
- CALCOLARE GLI INTERESSI DELLO **0,5%** dal 01.01.2015, dello **0,2%** dal 01.01.2016 e dello **0,1%** dal 01.01.2017, calcolati a giorno (per i giorni di ritardo) sulla sola imposta usando la seguente formula:

$$\frac{\text{Imposta} \times \text{interessi} \times \text{n. giorni ritardo}}{36.500}$$

IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO:

A mezzo modello F24 che può essere presentato per il pagamento presso qualunque sportello bancario o postale del territorio nazionale.

Il pagamento a mezzo F24 non comporta alcuna commissione a carico del contribuente e può essere utilizzato anche per compensare il debito IMU con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

I codici di riferimento da utilizzare sono:

Codici tributo IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze COMUNE: **3912**

Altri fabbricati COMUNE: **3918**

Altri fabbricati STATO: **3919**

Fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE: **3913**

COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR) – UFFICIO IMU

Terreni COMUNE: **3914**

Terreni STATO: **3915**

Aree fabbricabili COMUNE: **3916**

Aree fabbricabili STATO: **3917**

Fabbricati categoria D – STATO: **3925**

Fabbricati categoria D quota eccedente COMUNE: **3930**

Il modello F24 non prevede l'esposizione autonoma di sanzioni ed interessi che vanno invece sommati all'importo dell'IMU dovuta. E' necessario barrare la casella "ravvedimento".

Per il conteggio è disponibile il calcolatore IMU

Aggiornamento aprile 2017